

CLASSIFICA COPPA DISCIPLINA, STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Qui di seguito viene pubblicata la classifica della COPPA DISCIPLINA del Campionato Provinciale di Terza categoria Delegazione Provinciale di Avellino.

Eventuali osservazioni dovranno essere comunicate per iscritto e non in forma generica, pena nullità, entro il 29 giugno p.v. su carta intestata della società e con la firma in originale del Presidente.

REAL SAN FELICE	PENALITA'	1
VIRTUS VOLTURARA	"	1
IL MANDAMENTO	"	2
SAVIGNANESE	"	3
PIANI GROTTA	"	4
REAL S. ANDREA CONZA	"	4
VETUS CASTELVETERE"	"	4
REAL LAPPIO	"	5
RIONE SAN GIACOMO	"	5
SP. PIETRADEFUSI	"	5

Delibere del Giudice Sportivo Territoriale

RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2009

Presenti: avv. Arturo Frojo, Presidente; avv. Paolo Spina, Vice Presidente; avv. Vincenzo Cirillo, avv. Valerio De Maio, avv. Gianluca de Vincentiis, avv. Luigi Paolo Giella, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, avv. Anna Assunta Napoletano, dott. Vittorio Pisani, Componenti.

RECLAMO SPORTING SOLOFRA – GARA BANZANO CALCIO / SPORTING SOLOFRA DELL'11.01.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l'infondatezza. Infatti, il contenuto del referto arbitrale in relazione al comportamento del calciatore Ruggiero Tommaso non trova smentita nelle generiche doglianze della società reclamante. Il comportamento del nominato calciatore, peraltro, appare connotato da una indiscutibile violenza perpetrata ai danni del direttore di gara. Anche il richiamo dell'art. 19, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, invocato dalla società reclamante non appare pertinente in quanto la stessa norma prevede la squalifica a tempo determinato a seguito di atti di violenza nei confronti degli Ufficiali di gara. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Sporting Solofra.

RECLAMO ROCCA SAN FELICE – GARA ROCCA SAN FELICE / VALLESACCARDA DEL 17.05.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è inammissibile. Invero, il reclamo è stato sottoscritto dal sig. Di Leo Michele, il quale non ha titolo a firmare l'atto d'impugnazione, in quanto non riveste la qualità di Presidente né risulta, dagli atti, la delega di rappresentanza in nome e per conto della società Rocca San Felice. Pertanto, la mancanza di legittimazione del sig. Di Leo Michele comporta la necessitata declaratoria di inammissibilità del reclamo, con preclusione al suo esame nel merito. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società Rocca San Felice.

Pubblicato in AVELLINO ed affisso all'albo della D.P. AVELLINO il 25 giugno 2009

**Il Segretario
Giuseppe Della Rocca**

**Il Delegato
Michele Salza**